

11 C  
R E G I O N E P U G L I A

DISEGNO DI LEGGE N. 11

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE C.E.E. PER LA RIFORMA  
DELL'AGRICOLTURA.-

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta  
del 24 maggio 1976.

## RELAZIONE

Relazione allo schema di disegno di legge concernente "Attuazione delle direttive CEE per la Riforma dell'agricoltura".

---

Con il presente disegno di legge, la Regione Puglia intende dare attuazione alle disposizioni della legge statale che recepisce le direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

Come é noto, le Regioni sono chiamate dalla legge statale n. 153 a concorrere all'attuazione degli impegni comunitari procedendo innanzitutto a regolare con proprie leggi la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972, per adattarle alle esigenze dei singoli territori agricoli nel rispetto dei limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della legge statale e, successivamente, a realizzare l'intero arco operativo degli interventi previsti.

La partecipazione della Regione all'attuazione delle direttive sarà piena e sostanziale anche se la normativa regionale non potrà spaziare al di fuori dei limiti, a volte troppo angusti, statuiti dal legislatore statale: tanto perché solo l'Istituto regionale é naturalmente in grado di realizzare il processo di rinnovamento dell'agricoltura italiana e per la connessione della materia con la competenza primaria adesso riconosciuta in agricoltura e per il necessario coordinamento operativo della politica strutturale con la politica agricola naziona-

le che può realizzarsi unicamente con il concorso regionale.

Alla base del presente disegno di legge sono state poste alcune esigenze fondamentali per la necessità obiettiva di inserire gli interventi pubblici previsti dalle direttive nella realtà strutturale, economica e sociale del territorio regionale pugliese:

- I) NECESSITA' DI SALVAGUARDARE L'AZIENDA DIRETTO-COLTIVATRICE INCREMENTANDONE L'ULTERIORE SVILUPPO.

L'azienda diretto - coltivatrice costituisce in Puglia la base portante del processo produttivo agricolo contribuendo alla produzione lorda vendibile per il 74,6%. La crisi dell'azienda diretto coltivatrice, che potrebbe essere determinata da un mancato ammodernamento della stessa, può diventare crisi dell'intera agricoltura regionale e, in definitiva, di buona parte dell'economia pugliese. Di qui la necessità di indirizzare in via prioritaria l'intervento pubblico verso questo tipo di azienda nel quale i lavoratori occupati non hanno raggiunto i livelli di redditi comparabili a quelli degli addetti ai settori extra agricoli. L'obiettivo dello sviluppo delle aziende diretto-coltivatrici e delle aziende condotte in forma cooperativa da coltivatori diretti e da manuali coltivatori della terra, viene perseguito nel disegno di legge concentrando l'intervento pubblico sulle stesse (art. 3 comma 2°) e consentendo anche alle aziende sottodimensionate di presentare un piano di sviluppo (art. 7).

Viene così attuato il recupero del maggior numero possibile di aziende al progetto di ristrutturazione comunitario e nazionale previa fissazione di criteri sufficientemente elastici quanto alla percentuale di reddito e di tempo richiesto per la presentazione di piani di sviluppo.

II) NECESSITA' DI FAVORIRE LA FORMAZIONE DI AZIENDE DIRETTO-COLTIVATRICI IN FORMA ASSOCIATIVE

Al fine di garantire che la mobilità fondiaria - che sarà provocata dall'incentivo della concessione del premio di apporto strutturale - non favorisca gli operatori agricoli dotati di maggiore potenziale economico e che alla terra guardano come bene di rifugio o come rendita, è previsto che il beneficio sia concesso prioritariamente a quei proprietari che cedono il fondo a categorie di operatori agricoli - quali i mezzadri, i coloni, gli affittuari, i salariati e braccianti - che perseguono lo scopo della formazione di aziende in forma associativa.

III) ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE BUROCRATICHE REGIONALI PREPOSTI ALLA INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

La direttiva n.161, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, implica un campo di attività che va ben oltre quello della tradizionale assistenza tecnica e che si articola in 4 direzioni: l'attività d'informazione socio-economica; la formazione ed il perfezionamento dei consulenti socio-economici; la

capillare divulgazione di notizie utili agli operatori economici agricoli; la qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura. Per coprire tutta l'area di operatività della direttiva il disegno di legge ha previsto, come del resto è richiesto dalla legge statale n. 153, la costituzione di appositi servizi centrali e periferici regionali.

Ampio spazio operativo è stato, peraltro, riservato alle Associazioni e alle Organizzazioni professionali che potranno, pertanto concorrere con i servizi regionali alla attuazione degli interventi previsti in materia di informazione socio-economica e di qualificazione professionale.

-----00-----

Tutto ciò premesso, si rileva che il disegno di legge in esame consta di n. 4 titoli e complessivamente di n. 32 articoli.

Il titolo I°, concernente l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole, alla Sezione I<sup>^</sup>, stabilisce le procedure per la presentazione dei piani di sviluppo e le priorità nella concessione degli aiuti (art. 3), i requisiti d'ordine soggettivo e oggettivo dei destinatari delle provvidenze (art. 4), le modalità d'accertamento

dei predetti requisiti (art. 5), contempla la possibilità anche per le aziende che abbiano raggiunto un reddito comparabile di adire ai benefici previsti subordinatamente alle esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto tale livello (art. 6), recupera alla logica dei piani di sviluppo le aziende sottodimensionate (art. 7), stabilisce il criterio per la determinazione del concorso regionale nel pagamento dei mutui da contrarre per gli investimenti necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo (art. 8) e, da ultimo, istituisce i Comitati consultivi zoonali competenti ad esprimere parere sulla rispondenza dei singoli piani di sviluppo alle direttive regionali (art. 9).

Le Sezioni II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> del titolo I<sup>o</sup> regolano rispettivamente gli aiuti per la contabilità aziendale (art. 10) e gli aiuti di avviamento alle Associazioni di assistenza interaziendale (art. 11).

Il Titolo II<sup>o</sup>, concernente le misure di incoraggiamento alla cessazione della attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopo di miglioramento delle colture, stabilisce le procedure per la concessione del nulla-osta regionale per il pagamento delle indennità (art. 12), ribadisce il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare ai

fini della erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipate cessazioni (art.13), regola le priorità in ordine alle domande intese ad ottenere la concessione del premio di apporto strutturale (art.14), affida le funzioni di organismo fondiario all'Ente di Sviluppo (art.15).

Il Titolo III°, concernente la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, alla Sezione I° istituisce gli appositi servizi regionali per l'attività d'informazione socio-economica prevedendo, altresì, uno spazio operativo in materia alle Associazioni costituite appositamente a tale scopo (art. 16), immette nei ruoli regionali il personale in servizio presso i Centri di Assistenza Tecnica a suo tempo istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno al fine della utilizzazione dello stesso personale per l'informazione socio-economica (art.17), istituzionalizza la pubblicazione del "Notiziario Agricolo Regionale Pugliese" e l'utilizzazione di canali e mezzi idonei all'informazione socio-economica (art. 18).

La Sezione II° del Titolo III° istituisce un servizio regionale per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura (art.19), prevede la collaborazione per la realizzazione delle predette attività delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormen

te rappresentative (art.20) e , da ultimo autorizza la Giunta regionale ad adattare l'attuale struttura degli Uffici Agricoli di Zona, incaricati di una azione di divulgazione e di assistenza tecnica in forma capillare, alle necessit  di zone agricole omogenee sotto il profilo tecnico, economico e sociale (art.21).

Il Titolo IV<sup>o</sup> reca dall'art. 22 all'art. 32 le opportune disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.



ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE C.E.E.  
PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA.

ART. 1

La presente legge regola la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n.72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972 in conformità alle disposizioni della legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975 che recepisce le direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

ART. 2

Le disposizioni contenute nella legge nazionale del 9 Maggio 1975, n.153 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia ne rispetto delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli.

TITOLO I°

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE  
STRUTTURE AGRICOLE.

SEZIONE I^

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE.

ART. 3

Per ottenere gli aiuti previsti dal Titolo III° della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153 per l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura - per il tramite dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

L'Assessorato all'Agricoltura, si avvale degli Uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo zoonale di cui al successivo art. 9, sottopone alle decisioni della Giunta Regionale le richieste.

La Giunta Regionale esamina ed approva su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:

- a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di età inferiore ad anni 45;
- b) le richieste avanzate da Società di persone e da Cooperative costituite prevalentemente da Coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti Uffici tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti.

#### ART. 4

I destinatari delle provvidenze, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalla legge statale del 9 Maggio 1975 n. 153 con le integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

#### ART. 5

La Regione accerterà che l'imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo III° della citata legge statale ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo sulla base dei dati indicati dall'interessato in apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del Lavoro e dei contributi agricoli unificati.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacità professionale sarà provato dall'interessato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal III e IV comma dell'art. 12 della legge statale del 9 Maggio 1975 n. 153, negli altri casi il requisito sarà provato con certificazione rilasciata dal Segretario della Commissione

Provinciale per la tenuta dell'Albo Professionale degli imprenditori agricoli, istituito con legge regionale dell'8 Aprile 1975, n. 29, dalla quale si evinca l'avvenuta iscrizione dell'operatore agricolo.

ART. 6

In applicazione dell'art. 25 della legge statale n. 153, la Regione prenderà in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

ART. 7

Nella determinazione del reddito di obiettivo per l'ammodernamento, il reddito delle unità lavorative uomo impiegato nell'azienda che presenta il piano può essere determinato considerando anche un'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole non superiore al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che dalla azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative. L'obiettivo dell'ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando la azienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

ART. 8

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interes

si, relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo del 11% e il limite minimo del 2%.

ART. 9

Sono istituiti presso ciascun Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, Comitato Consultivi Zonali con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella legge statale del 9 Maggio 1975 n. 153 e nella presente, nonché sulla idoneità dello stesso alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento attraverso gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati, in armonia con i piani zonali e, in mancanza, con le direttive formulate dalla Giunta Regionale.

Ciascun Comitato Consultivo ha competenza sul territorio della Zona per la quale è nominato.

La delimitazione e il numero delle zone di ciascuna provincia saranno determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, tenendo a base adeguati parametri in grado di delimitare aree omogenee sotto il profilo tecnico, economico e sociale.

Sono componenti di ciascun Comitato Consultivo:

- Il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali più rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante dell'Ente di Sviluppo;
- un funzionario amministrativo dell'Ispettorato inquadrato nei ruoli regionali al sesto o settimo livello;
- tre rappresentanti dei lavori agricoli dipendenti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

I componenti di ciascun Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dagli Organi Provinciali delle categorie professionali e sindacali più rappresentative a livello nazionale e dell'Ente di Sviluppo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il Presidente.

Svolge le funzioni di Segretario di ciascun Comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura,

Ai componenti estranei dell'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. .... a seduta, comprensivo anche del rimborso di spese di viaggio ecc..

## SEZIONE II<sup>^</sup>

### AIUTI PER LA CONTABILITA' AZIENDALE.

#### ART. 10

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati a livello regionale, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende dirette coltivatrici un contributo di L. 280 mila erogabile in 4 anni.

Alla definizione delle metodologie e dei modelli che gli imprenditori devono adottare provvede l'Assessorato regionale all'Agricoltura il quale, tramite i propri Uffici ed utilizzando anche tecnici ed altri Enti o Associazioni convenzionate allo scopo, fornisce l'assistenza necessaria e cura la vigilanza sulla tenuta della contabilità e la raccolta dei dati. Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sulla base dei rapporti informativi predisposti dagli organi tecnici dell'Assessorato.

SEZIONE III^

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIANDAMENTALI.

ART. 11

Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali, sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi di avviamento previsti dall'art. 30 della legge del 9 Maggio 1975 n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con gli Uffici tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità aziendale.

TITOLO II°

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITA' AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPO DI MIGLIORAMENTO DELLE COLTURE.

ART. 12

Per ottenere l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge del 9 Maggio 1975 n. 153, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato alla Agricoltura e Foreste - domanda corredata dalla necessaria documentazione. L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art.37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta munite di un proprio parere.

La Giunta Regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando all'Assessore all'Agricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

ART. 13

Nella erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per sé e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 9 Maggio 1975 n. 151.

ART. 14

Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

- proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di 15 anni;
- proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo;
- proprietari che cedono in fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo.

ART. 15

Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui alla sezione II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>o</sup> della legge 9 Maggio 1975 n. 153

e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall'Ente di Sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell'ambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti e tra questi quelli operanti su fondi contigui.

### TITOLO III°

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

#### SEZIONE 1°

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA.

#### ART. 16

Le attività di informazione socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni: a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti dall'articolo 51 della legge 153; c) che abbiano un numero di aderenti non inferiore al 20% degli iscritti all'Albo Provinciale professionale degli imprenditori agricoli; d) che ottengano il riconoscimento con il provvedimento del Consiglio regionale.

Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura è istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica, con il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura è istituita una Sezione specializzata d'informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n° 161 del 17/4/1972.



Alla direzione delle Sezioni specializzate é preposto un dipendente appartenente alla settima fascia nominato dall'Assessore regionale all'Agricoltura su proposta del coordinatore dell'Ispettorato.

ART. 17

Il servizio e le Sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dell'opera del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di Assistenza Tecnica a suo tempo istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Detto personale viene immesso nel ruolo funzionale del personale della Regione Puglia, secondo i criteri di inquadramento previsti dalla L.R. N. 18 del 25/3/1974, con decorrenza della data di entrata in vigore della presente legge.

Per effetto della immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale viene così modificata: Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dell'ordinamento degli Uffici regionale o alla delega delle funzioni amministrative agli Enti locali, terrà conto delle esigenze dell'informazione socio-economica e della assistenza allo sviluppo agricolo, prevedendo anche l'utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 Maggio 1975 n° 153.

ART. 18

Per far conoscere agli imprenditori agricoli dell'intero territorio regionale l'attività svolta per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la riforma dell'agricoltura e per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura, l'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste diramerà un bollettino mensile dal titolo "Notiziario Agricolo regionale pugliese" ed utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei.

SEZIONE II^

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

ART. 19

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 35 della legge 9 Maggio 1975 n. 153, la Regione istituisce presso l'Assessorato all'Agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolerà in due diversi settori di attività, e precisamente:

- a) - un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna.
- b) - un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà agricola.

Detto livello di formazione dovrà essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di qualificazione e di assistenza tecnica.

ART. 20

L'attività di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dal Consiglio regionale.

Il settore di cui al punto a) del precedente articolo è chiamato a coordinare le iniziative poste in esse dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972, n° 161.

#### ART. 21

Le attività specificate al punto b) del precedente art. 19 verranno svolte sul territorio regionale da Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 9.

A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli Uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, l'attività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ed adattamenti all'attuale struttura degli Uffici Agricoli di Zona.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 22

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 18 della legge statale si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'art.

18 della legge 9/5/1975, n.153" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 6 lettera a) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 23

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 23 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 recante la denominazione "Concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'art. 23 della legge 9/5/1975, n.153" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 6 lettera c) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 24

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 29 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1981 recante la denominazione "Concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 29" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art.6 lettera d) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 25

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art.30 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978

recante la denominazione "Concessione di aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'art. 30" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 6 - lettera e) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 26

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 41 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'art. 41" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'articolo 7 lettera b) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 27

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 48 e 49 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Fondo per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica di cui agli articoli 48 e 49" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 8 lettera a) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 28

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 60 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979 recante la

denominazione "Fondo per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'art. 60" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 8 lettera c) della legge nazionale e di eventuali successive modifiche.

ART. 29

Alle spese per l'attuazione dei interventi previsti dall'art. 55 e 56 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Fondo per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli artt. 55 e 56" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 8 lettera d) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 30

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 54 della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Spese concernenti la stampa e la diramazione dei bollettini regionali" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 8 lettera e) della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

ART. 31

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. della legge si provvederà con i fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio regionale che viene istituito nel bilancio per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 recante la denominazione "Oneri di carattere ge

nerale derivanti dall'applicazione della legge n. 153" e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui all'art. 10 della legge nazionale, e di eventuali successive modifiche.

Art. 32

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, le occorrenti variazioni di bilancio.